

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI TORINO

*Sezione lavoro*

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

\*\*\*\*\*

Per: la prof.ssa **Alexandra DI RISO** (C.F. DRSLND73L53C129B) nata a Castellamare di Stabia (NA) il 13/07/1973 e residente in Abiategrasso (MI), al L.go POLLAK L. n. 10, rappresentata e difesa dall'**Avv. Francesco Paolo ZANGARI** (C.F. ZNGFNC78E16L628T), del Foro di Vallo della Lucania, giusta procura rilasciata in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Vallo della Lucania alla Via A. De Hippolytis n. 15. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.matteoricchiuti@pec.it e avvfrancescozangari@pec.it)

*-ricorrente-*

*contro:* **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Viale di Trastevere n. 76/A (00153 - RM) domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino** (C.F. 80101970012), in persona del l.r.p.t., con sede in Torino (TO - 10129) alla Via dell'Arsenale n. 21 (indirizzo p.e.c. estratto dal Registro PP.AA. [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it))

*- resistente -*

*nonché nei confronti di*

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE** (C.F. 97613140017), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Corso Vittorio Emanuele II (10121 - TO), domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino** (C.F. 80101970012), in persona del l.r.p.t., con sede in Torino (TO - 10129) alla Via dell'Arsenale n. 21 (indirizzo p.e.c. estratto dal Registro PP.AA. [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it))

*- ulteriore parte resistente -*

*e nei confronti di*

I docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Torino di II fascia per le classi di concorso A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE e ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO – INCROCIATE e che hanno ricevuto nomine con contratti a tempo determinato, a seguito dei bollettini di conferimento incarichi pubblicati il 08/09/2022 (2° turno di nomine), 19.10.2022 (3° turno di nomine), 05/10/2022 (4° turno di



nomine) e 12/10/2022 (5° turno di nomine), 18/10/2022 (6° turno di nomine), 04/11/2022 (ottavo turno di nomine), 09/11/2022 (nono turno di nomine), 18/11/2022 (decimo turno di nomine), 02.12.2022 (11 ° turno di nomine), 09.12.2022 (12° turno di nomine) e 16/12/2022 (13° turno di nomine), limitatamente a coloro ivi individuati con posizioni con punteggio e posizione inferiori a quelli della ricorrente (preliminarmente per la posizione - oggetto di prioritaria preferenza dell'istante – invero assegnata a Chiara Francesca Maria Rogazione con punteggio di 56,5 e posizione 5706, per un contratto annuale presso l'I.I.S. V. BOSSO – A . MONTI (TOIS053004) per un incarico annuale sulla classe di concorso ADSS – sostegno incrociate a far data dal 08.09.2022 (II bollettino), nonché, subordinatamente, anche per la classe di concorso A018, in relazione ai nominativi, tipi di contratto e correlative sedi di cui allo stesso bollettino n. 2 - con riferimento ad incarichi su sedi scelti dalla ricorrente con preferenza inferiore a quella di cui sopra – e agli ulteriori bollettini 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che hanno avuto contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, con punteggi inferiori a quelli della ricorrente nella stessa scuola oggetto di sua preferenza) come pure da nominativi e corrispondenti scuole e incarichi dettagliatamente elencati e specificati nell'allegato n. 18;

- ulteriori parti resistenti -

### PREMESSA

- 1) La sig.ra Aleandra Di RISO è docente precaria, in possesso di regolare titolo di accesso per la classe di concorso **A018** – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE, nonché insegnante di sostegno per la scuola secondaria di II grado (**ADSS**), in quanto inserita nelle graduatorie GPS II Fascia - Sostegno incrociate;
- 2) Nel rispetto dei termini e dei modi previsti dalla O.M. n. 112 del 06.05.2022 (art. 7) (*all.n.1*) e successivo avviso di cui alla Nota Ministero dell'Istruzione n. 18095 dell'11.05.2022 (*all.n.2*), l'istante, in data 29.05.2022, ha presentato istanza finalizzata all'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto GPS di II Fascia, istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 3.5.1999 n. 124, per le supplenze di scuola secondaria di I e II grado, nella Provincia di Torino (*all.n.3*);
- 3) La ricorrente, in data 16.08.2022, nei termini e nei modi prescritti dalla Nota del Ministero dell'Istruzione n. 28656 del 01.08.2022 (*all. n. 4*), ha quindi presentato apposita istanza per la partecipazione alle procedure di attribuzione del/dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla



legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche o per spezzoni di orari, in relazione alle scuole ivi specificate, con riferimento alle classi di concorso summenzionate **A018 e ADSS** secondo le preferenze pure ivi specificate (*all. n. 5*);

**4)** a seguito della pubblicazione delle graduatorie GPS per la Provincia di Torino per scuole secondarie II grado (SS), la ricorrente è stata collocata in seconda fascia:

- in posizione 362 con punteggio 68 per la classe di concorso A018, come risulta dalla graduatoria GPS di II Fascia per la Provincia di Torino per scuole secondarie di II grado (SS) pubblicata il 30.08.2022, che si produce quale allegato n. 6, limitatamente alle classi di concorso summenzionate (così estratte per ragioni di spazio e di dimensione del file .excel, essendo comunque consultabile nella sua interezza sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte<sup>1</sup>), nonché come emerge dalla stampa della posizione personale estratta dall'area riservata del sito "www.miur.gov.it"

- in posizione 3873 con punteggio di 68 per la classe di concorso ADSS – graduatorie Incrociate – SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (la graduatoria relativa non è stata oggetto di pubblicazione sul sito, ma la posizione risulta dalla stampa della posizione personale estratta dall'area riservata del sito "www.miur.gov.it" – cfr. all. n. 6 - e comunque, siccome trattasi di graduatoria incrociata, il punteggio è lo stesso della classe di concorso A018).

**5)** successivamente sono stati pubblicati una serie di bollettini, per la convocazione e attribuzione degli incarichi da GPS II fascia, in favore di persone aspiranti con punteggio e posizione inferiore alla ricorrente, quindi in pregiudizio della ricorrente e segnatamente come appresso specificato:

**a) SECONDO bollettino del 08.09.2022** (all. n. 7). Con tale bollettino sono state eseguite **in relazione alla classe di concorso A018 e alla classe di concorso ADSS incrociate**, rispettivamente n. 5 e n. 51 nomine di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche e con riferimento specifico a scuole (**e relative tipologie di posto**) che pure sono state oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 18;

---

<sup>1</sup><http://www.istruzioneepiemonte.it/torino/2022/08/30/nota-prot-10780-del-30-08-22-o-m-n-112-del-6-maggio-2022-pubblicazione-delle-guaduatorie-provinciali-per-le-supplenze-per-il-personale-docente-ed-educativo-at-di-torino-a-s-2/>;



b) **TERZO bollettino del 19.09.2022** (all. n. 8). Con tale bollettino viene eseguita, **in relazione alla classe di concorso A018 e alla classe di concorso ADSS incrociate**, rispettivamente n. 5 e n. 10 nomine di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratti fino a termine attività didattiche e annuali e con specifico riferimento a scuole e tipi di posto, che pure sono state oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 18;

c) **QUARTO bollettino del 05/10/2022** (all. n. 9). Con tale bollettino vengono eseguite, in relazione alla classe di concorso ADSS incrociate, n. 26 nomine di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratti annuali e fino a termine attività didattiche e con specifico riferimento a scuole e tipi di posto, che pure sono state oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 18;

d) **QUINTO bollettino del 12.10.2022** (all. n. 10). Con tale bollettino vengono eseguite, in relazione alla classe di concorso ADSS incrociate, n. 10 nomine di docente con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratti fino a termine attività didattiche e annuali, e con specifico riferimento a scuole e tipi di posto, che pure sono state oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche il nominativo del docente che ha scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 18;

e) **SESTO bollettino del 18.10.2022** (all. n. 11). Con tale bollettino venivano eseguite, in relazione alla classe di concorso ADSS incrociate, n. 2 nomine di docente con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratti fino a termine attività didattiche e con specifico riferimento a scuole e tipi di posto, che pure sono stati oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche il nominativo del docente che ha scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 18;

f) **OTTAVO bollettino del 04.11.2022** (all. n. 12). Con tale bollettino venivano eseguite, in relazione alla classe di concorso ADSS incrociate, n. 6 nomine di docente con posizione (e



correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratti fino a termine attività didattiche e con specifico riferimento a scuole e tipi di posto, che pure sono stati oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche il nominativo del docente che ha scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 18;

g) **NONO bollettino del 09.11.2022** (all. n. 13). Con tale bollettino venivano eseguite, in relazione alla classe di concorso ADSS incrociate, n. 5 nomine di docente con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratti fino a termine attività didattiche e con specifico riferimento a scuole e tipi di posto, che pure sono stati oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche il nominativo del docente che ha scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 18;

h) **DECIMO bollettino del 18.11.2022** (all. n. 14). Con tale bollettino venivano eseguite, in relazione alla classe di concorso A018 e alla classe di concorso ADSS incrociate, rispettivamente n. 1 e n. 14 nomine di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratti fino a termine attività didattiche e con specifico riferimento a scuole e tipi di posto, che pure sono state oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 18;

i) **UNDICESIMO bollettino del 02.12.2022** (all. n. 15). Con tale bollettino venivano eseguite, in relazione alla classe di concorso ADSS incrociate, n. 37 nomine di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiori a quello della ricorrente, in relazione a contratti fino a termine attività didattiche e con specifico riferimento a scuole e tipi di posto, che pure sono stati oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche il nominativo del docente che ha scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 18;

l) **DODICESIMO bollettino del 09.12.2022** (all. n. 16). Con tale bollettino venivano eseguite, in relazione alla classe di concorso ADSS incrociate, n. 20 nomine di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiori a quello della ricorrente, in relazione a contratti fino a termine attività didattiche e con specifico riferimento a scuole e tipi di posto, che pure sono stati



oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche il nominativo del docente che ha scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 18;

m) **TREDICESIMO ed ULTIMO bollettino del 16.12.2022** (all. n. 17). Con tale bollettino venivano eseguite, **in relazione alla classe di concorso A018 e alla classe di concorso ADSS incrociate**, rispettivamente n. 2 e n. 12 nomine di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratti fino a termine attività didattiche e spezzoni e con specifico riferimento a scuole e tipi di posto, che pure sono state oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 18;

il tutto, quindi, come evidenziato negli allegati bollettini e da specifico elenco riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale **allegato n. 18**.

**6)** quindi, a seguito della pubblicazione dei bollettini di conferimento di nomine (dal 08.09.2022 al mese di dicembre 2022), ad oggi, la ricorrente non è rimasta aggiudicataria di alcuna nomina relativa alle classi di concorso e alle sedi da ella indicate, dovendosi riscontrare che, come sopra evidenziato e debitamente documentato, diversi docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla sua, hanno ottenuto incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche nelle stesse sedi dal ricorrente indicate.

**7)** Come si specificherà pure *infra*, le sedi e i contratti assegnati ad altri docenti, con punteggio e posizione più bassi di quelli del ricorrente, pure evidenziati nei bollettini, sono compiutamente raggruppati ed elencati all'interno del documento allegato n. 18, **dovendosi altresì precisare che la ricorrente aveva ed ha il diritto ad essere nominata, dapprima, presso l'I.I.S. V. BOSSO – A. MONTI (TOIS053004) per un incarico annuale sino al 31.08.2023 (assegnata invero a tale Chiara Francesca Maria Rogazione avente posizione 5706 e punteggio 56,5) sulla classe di concorso ADSS – sostegno incrociate**, in quanto il primo utile ad ella conferibile **a far data dalla pubblicazione del relativo bollettino del 08.09.2022** e poiché oggetto di migliore preferenza con il n. 14 della domanda del 16.08.2022.



8) si segnala infine, che la ricorrente, anche in considerazione della illegittima mancata attribuzione dell'incarico annuale, si è vista costretta ad accettare incarichi di supplenza breve e saltuari con chiamata dalle graduatorie di istituto, di seguito specificati:

- dal 19.09.2022 al 09.11.2022 per un posto NORMALE e per l'insegnamento nella classe di concorso A018 – FILISIFIA E SCIENZE UMANE per n. 18 ore settimanali di lezione presso I.I.S. C.I. GIULIO (TOIS05400X);
- dal 16.12.2023 al 23.12.2022 per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO per n. 9 ore settimanali presso l'IIS J-B- BECCARI (TOIS029007);
- dal 09.01.2023 al 28.01.2023 per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO per n. 9 ore settimanali presso l'IIS J-B- BECCARI (TOIS029007);
- dal 30.01.2023 al 03.02.2023 per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO per n. 9 ore settimanali presso l'IIS J-B- BECCARI (TOIS029007);
- dal 06.02.2023 al 17.02.2023 per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO per n. 9 ore settimanali presso l'IIS J-B- BECCARI (TOIS029007);
- dal 22.02.2023 al 24.02.2023 per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO per n. 9 ore settimanali presso l'IIS J-B- BECCARI (TOIS029007);
- dal 27.02.2023 al 08.03.2023 per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO per n. 9 ore settimanali presso l'IIS J-B- BECCARI (TOIS029007);
- dal 09.03.2023 al 10.03.2023 per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO per n. 9 ore settimanali presso l'IIS J-B- BECCARI (TOIS029007);
- dal 13.03.2023 al 17.03.2023 per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO per n. 9 ore settimanali presso l'IIS J-B- BECCARI (TOIS029007);
- dal 18.03.2023 al 31.03.2023 per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO per n. 9 ore settimanali presso l'IIS J-B- BECCARI (TOIS029007);
- dal 03.04.2023 al 05.04.2023 per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO per n. 9 ore settimanali presso l'IIS J-B- BECCARI (TOIS029007);
- dal 09.01.2023 al 09.06.2023 per un posto NORMALE per l'insegnamento sulla c.d.c. A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE per n. 9 ore settimanali presso l'IIS P. BOSELLI (TOIS052008);
- dal 12.04.2023 al 14.06.2023 per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO per n. 9 ore settimanali presso l'I.I.S. G. PEANO (TOIS061003);

il tutto come risulta dai contratti che si producono in allegato (all. n. 23).



Situazione questa, certamente non incompatibile con l'incarico annuale derivante dalle GPS di cui è causa, e che, come per ogni incarico di supplenza breve, potrà essere rifiutata legittimamente in favore di un contratto annuale oggetto di richiesta giudiziale, non solo perché costituisce una facoltà di legge (cfr. art. 14, comma 3, OM 112 del 2022), ma anche e soprattutto perché l'incarico annuale è richiesto con invocato provvedimento giudiziale.

\*\*\*\*\*

Ebbene tutto quanto sopra premesso e considerato, la mancata nomina della ricorrente nella classe di concorso e per le sedi dalla stessa indicate nella Provincia di Torino, e quindi il mancato incarico mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato annuale (come specificato sopra e di seguito), costituisce una illegittima compromissione dei diritti della ricorrente, la quale quindi chiede che le venga riconosciuto giudizialmente il diritto ad essere assunta per l'intera annualità, disapplicati i bollettini di nomina GPS II fascia della Provincia di Torino come sopra richiamati, in ossequio alla graduatoria e alle preferenze e scelte rese, con ogni diritto consequenziale, nonché la richiesta di risarcimento del danno, e ciò per i seguenti:

#### MOTIVI

**I - DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE DESTINATARIA DI INCARICO ANNUALE IN RELAZIONE ALLA GPS DI SECONDA FASCIA PER SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO – classe ADSS GPI Incrociate – classe A018. ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE.**

**Necessaria premessa. Normativa di riferimento e possesso dei requisiti.**

Con O.M. 116 del 06.05.2022<sup>2</sup> il Ministero dell'Istruzione – per quanto in questa sede rileva – ha previsto una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata, in quanto l'assegnazione degli stessi è affidata a un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

---

<sup>2</sup> Come previsto dall'art. 1, tale O.M. "disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124".





Come previsto da tale Ordinanza la stipula dei contratti a tempo determinato avviene subordinatamente alle immissioni in ruolo e all'assegnazione al personale docente di ruolo delle dotazioni organiche e comunque alle modalità di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3.

Difatti il comma 4, del citato art. 2 testualmente prescrive che: *"In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti"*.

Il successivo comma 5 prevede che ai fini dell'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle summenzionate lettere a) e b) del citato comma 4, subordinatamente all'utilizzo delle GAE (e quindi in caso di incapacienza ed esaurimento delle stesse), *"si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3"*.

L'art. 3, da ultimo citato, ai commi nn. 1 e 2, espressamente prevede che prevede che: *"1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale."*

Il successivo comma 3 prevede che l'aggiornamento e i nuovi inserimenti in GPS, le posizioni e i punteggi e le precedenzae, sono determinati *"sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2"*. Tale articolo 3, in sintesi, per quanto in questa sede rileva, prevede che:



- i titoli dichiarati dall'aspirante nell'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione;

- Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce. In relazione alla seconda fascia e alle classi di concorso di cui alla Tabella A (in cui rientra la ricorrente in relazione alla classe di concorso A-018), essa è costituita dai soggetti in possesso, alternativamente, di uno sei seguenti requisiti: possesso 24 CFU/CFA nelle materie pedagogiche, abilitazione su altra classe di concorso, precedente inserimento nella seconda classe di concorso (cfr. *art. 3, comma 9, lett.b, sub. i*).

Vengono poi richiesti quali requisiti generali tra cui la cittadinanza italiana (art. 6).

Ebbene, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente era (all'atto della domanda) ed è tutt'ora, come pure dichiarato nelle domande allegate del 29.05.2022 e del 16.08.2022, in possesso di regolare titolo di accesso per le classi di concorso, nonché degli ulteriori titoli di ammissione e non, valutati ai fini del punteggio (cfr. all.to n. 19).

Ad ogni buon conto, la valutazione sulla sussistenza dei titoli di accesso e valutativi e di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio è già stata positivamente eseguita dal Ministero e Ufficio scolastico resistenti, in quanto la ricorrente è stata evidentemente e validamente inserita nelle graduatorie GPS di II fascia, con il corretto punteggio.

\*\*\*\*\*

Tanto evidenziato, con riferimento specifico alla procedura di nomina del docente da GPS II fascia si evidenzia ulteriormente quanto appresso.

L'istante, come documentato, ha presentato le istanze di inserimento/aggiornamento nella graduatoria GPS, in ottemperanza e nei modi previsti dall'art. 7 dell'OM 116 del 06.05.2022 e quindi mediante la procedura informatica.

In particolare, l'istante ha depositato l'istanza di aggiornamento/inserimento in GPS per la Provincia di Torino il 31.05.2022, quindi nel termine di cui all'avviso NOTA 18095 dell'11.05.2022, emessa in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022, indicando, tra le altre cose, come evidenziato, i titoli di accesso richiesti, i titoli di servizio e valutabili.

La ricezione da parte del sistema del M.I., e quindi l'invio entro i termini, sono attestati dalla presenza di un numero protocollo rilasciato sulla domanda e dalla data di presentazione ivi contenuta (cfr. *all.ti 3 e 5*).



Come previsto dall'art. 12 dell'OM in esame, il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche avviene con modalità informatizzata. Ivi si specifica che hanno diritto a conseguire le supplenze *“esclusivamente gli aspiranti [...] che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero”*.

L'art. 12, comma 3, prevede che *“Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”*.

Il successivo comma 4 precisa i casi in cui debba considerarsi rinunciatario un aspirante, ovvero nel caso in cui non sia presentata l'istanza (di conferimento incarico) e *“la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”*, limitatamente alle preferenze non espresse. *“Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”* (art. 12, comma 4).

Ebbene la prof.ssa Di Riso come evidenziato nelle premesse, ha fatto domanda di attribuzione dell'incarico di cui all'art. 12 citato entro il termine previsto, come da domanda che si allega, effettuando le preferenze per il tipo di contratto, per le sedi e tipologia di posto in relazione alla sua classe di concorso.

Da un esame di detta domanda non pare sussistono ragioni di esclusione o per le quali alla ricorrente debbano essere preferiti aspiranti in graduatoria con punteggio e posizioni più bassi, come accaduto, se si considera che detti aspiranti sono stati preferiti proprio in relazione alle stesse ed identiche preferenze pure fatte dall'istante per la sede, il tipo di posto e classe di concorso.

**Non v'è motivo alcuno per quale si possa considerare legittimamente scavalcata la ricorrente!**



Ebbene, con riferimento agli incarichi attribuiti con i bollettini a far data dal 08.09.2022, quindi sin dal bollettino n. 2, e a seguire con i bollettini richiamati in premessa, lo scavalco della ricorrente è del tutto arbitrario e privo di giustificazione, e quindi errato ed illegittimo.

In particolare, la ricorrente è stata immotivatamente ed illegittimamente scavalcata dai nominativi e per le posizioni di cui alla tabella prodotta quale allegato n. 18 (e pure evidenziati nei bollettini allegati) e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente ricorso, e ciò con riferimento alle classi di Concorso A018 e ADSS.

Si potrà notare, infatti, non solo la posizione in graduatoria e il punteggio della ricorrente superiore a quello dei colleghi a cui è stato attribuito l'incarico, ma anche l'identità della scuola e della tipologia di contratto oggetto di preferenza da parte della ricorrente.

L'esclusione della ricorrente dalle attribuzioni dell'incarico annuale, sin dal 08.09.2022, come sarà specificato di seguito, appare essere quindi illegittima ed ingiustificata.

\*\*\*\*\*

Né tantomeno potrebbe essere considerata l'istante come rinunciataria per non aver inserito il tipo di posto, e ciò per una serie di concomitanti ragioni:

**a)** da un esame della norma di riferimento (art. 12, comma 4, OM citata), non pare siano state commesse omissioni e/o errori tali da inficiare la domanda di preferenza o da far considerare l'istante come rinunciatario.

Ivi è infatti specificato che costituisce rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto e, nel secondo periodo dello stesso comma, che *"Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza"*.

Dalla lettura della disposizione appare evidente che l'ipotesi di esclusione (rinuncia) debba essere limitata alle domande prive dell'indicazione di sede, di classe di concorso e di tipologie di posto, congiuntamente: circostanza evidentemente non ricorrente nel caso in esame.

**b)** In aggiunta, la mancata indicazione del Tipo di posto, da un lato, è coerente con la norma summenzionata in quanto per essere considerati rinunciatari devono essere omesse congiuntamente anche la sede e la classe di concorso, e dall'altro, si evidenzia che all'atto della compilazione on-line della domanda all'istante non era dato scegliere l'opzione riferita al



tipo di posto: in effetti, esaminando la “Guida Rapida - operativa” (all. n. 15) messa a disposizione dallo stesso Ministero dell’Istruzione si afferma che la scelta del Tipo posto è limitata “*solo per la scuola dell’infanzia e primaria*”.

E’ evidente che non può e non deve essere una tale circostanza impeditiva dell’attribuzione della nomina alla ricorrente.

Ad ogni buon conto, quanto sopra è evidenziato *ad abundatiam* non ponendosi la questione con riferimento alla classe di concorso ADSS che invero è stata debitamente indicata nel tipo di posto, se si considera che l’istante preliminarmente (e salvo eventuali riserve che emergeranno) doveva essere chiamata, come nelle premesse precisato, per un posto annuale sulla ADSS e che comunque sono innumerevoli i posti su ADSS che le sarebbero spettati, anche con decorrente successive al II bollettino.

c) Sia la giurisprudenza amministrativa che di merito evidenziando la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ha tuttavia precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algorithm; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020, Tribunale di Frosinone 11/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 11/02/2022).

Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non pare siano stati assicurati, emergendo invero che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algorithm e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti - la ricorrente - incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.

d) D'altronde allo stato non sono comprensibili le ragioni per le quali l’istante non sia stata chiamata per l’attribuzione dell’incarico addirittura dopo alcune chiamate/bollettini che hanno visto lo scorrimento ulteriore della graduatoria.

Sarebbe evidente, infatti, la illegittimità dell’operato di parte resistente mediante il sistema informatico/algorithm utilizzato, laddove dovesse emergere, come in realtà pare essere, che,



nell'emissione dei bollettini non si sia ripartiti dal suo nominativo (quello del ricorrente) per i successivi turni di nomina per conferire ulteriori supplenze per disponibilità sopraggiunte per le medesime classi di concorso.

Anche sotto tale profilo la condotta e/o il funzionamento dell'algoritmo pare essere del tutto errato ed illegittimo.

## II – SEMPRE SULLA ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DALLA CONVOCAZIONE SUI POSTI OGGETTO DI PREFERENZA – ILLEGITTIMITA' OM 112/2022 - RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DELLO STESSO.

In ogni caso il quadro normativo – regolamentare delineato dall'OM n. 112/2022 da un lato non qualifica come rinunciatari per le disponibilità future, i docenti che utilmente inseriti in graduatoria, non abbiano espresso le preferenze per le disponibilità avutesi al primo turno di nomina, dall'altro la disposizioni di cui all'O.M. citato sono assolutamente illegittime e in violazione del criterio costituzionale del merito e della correttezza e buona fede, nella parte in cui (il riferimento è principalmente all'art. 12, comma 10, III periodo<sup>3</sup>) nella parte in cui, *sic et simpliciter* (non solo per il caso di rinuncia) pare esclude dalla partecipazione alle convocazioni sulle disponibilità di posto avutesi successivamente al I turno (su posti oggetto di preferenza), i docenti che al primo turno non hanno trovato soddisfazione in relazione alle loro preferenze e che, per il punteggio e la posizione più alti, troverebbero invero soddisfazione nei turni successivi.

Difatti, costituisce orientamento maggioritario e consolidato della giurisprudenza di merito, il riconoscimento della illegittimità del sistema di convocazione delineato per l'a.s. 2022/2023 dall'O.M. 112/2022 con contestuale riconoscimento in favore dei docenti che sono stati scavalcati ingiustamente (come per ricorrente) del diritto (e conseguente tutela risarcitoria) ad essere destinatari dell'incarico che loro sarebbe spettato, laddove in esito al primo turno di nomina il Ministero resistente (*rectius*: l'algoritmo da esso elaborato) avesse consentito il "rifacimento" delle operazioni in occasione delle disponibilità successive (a decorrere dal 08.09.2022, appunto), ovvero la chiamata di chi aveva il punteggio più alto sulla disponibilità avutasi (con i bollettini successivi) e che al contempo, ovviamente, fosse stata oggetto di scelta di preferenza del candidato (come accaduto per la ricorrente).

---

<sup>3</sup> Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12



Come sostenuto in giurisprudenza, infatti, proprio con riferimento alle disposizioni di cui all'OM 112/2022 e a casi identici a quello di cui è causa, si è affermato che *“La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa”*. In tali termini si è pronunciato, tra i tanti, il Tribunale civile di Cassino, sez. lavoro con Ordinanza Collegiale n. 23 del 13.03.2023 la quale prosegue evidenziando che *“Esclusa dunque l'eventualità che la ricorrente possa essere considerata rinunciataria, va ricordato in via generale che nella scelta del contraente sulla singola posizione disponibile dev'essere chiaramente preferito il candidato che abbia espresso preferenza per tale posizione e che risulti collocato nella più alta posizione delle graduatorie e con maggiore punteggio*.

Proprio con riferimento all'art. 12, comma 4, dell'O.M. 112/2022 con il medesimo provvedimento si è affermato che *“non sussistono sufficienti indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia “implicita” alle successive fasi della procedura, e non è possibile estendere l'efficacia del meccanismo di esclusione previsto all'art. 12 comma 4 dell'O.M. 112/2022 in via analogica a fattispecie non ivi*

*espressamente disciplinate. Infatti, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un'implicita rinuncia all'assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a “concorrere” su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico*.

La questione è stata altresì affrontata, tra le tante pronunce, anche dall'Ecc.mo Giudice del Lavoro di Torino che, da ultimo, con sentenza n. 743 del 12/05/2023 (dott. Mollo) ha



espressamente affermato che la disposizione di cui all'art 12, comma 4, non preclude certamente il "rifacimento" delle operazioni in occasione di ogni bollettino, mentre l'art. 10, comma 12, III periodo, nella parte in cui è interpretato nel senso di limitare le convocazioni per i successivi turni di nomina in favore dei docenti successivi (in posizione) all'ultimo chiamato (così precludendo la nomina a chi invece ha un punteggio superiore) si pone in violazione *"con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza"*.

Ma in favore della illegittimità del sistema delineato dall'OM 112/2022, come interpretato dal Ministero resistente (nella parte in cui si vuole precludere ai docenti con posizione e punteggio migliore di partecipare alle convocazioni su disponibilità di posti successive - a decorrere dal bollettino del 08.09.2022 - favorendo invece le chiamate in prosieguo dei docenti in posizione successiva rispetto all'ultimo convocato nel primo turno) si sono avute differenti pronunce, oltre a quelle citate tra le quali anche ulteriore pronuncia del Tribunale di Torino, sezione lavoro con sentenza n. 1116 del 2023, di cui ci si riserva di depositare copia integrale in quanto in corso di pubblicazione ed altre pronunce che pure si allegano

Quanto, infine, all'art. 12, comma 11 (testualmente che *"Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento"*) è evidente, invece, che limiti l'ambito di applicazione a chi volontariamente ha rinunciato all'assegnazione, e non a chi viene considerato rinunciatario (ipotesi che comunque si ripete non essere sussistente). Proprio con riferimento a tale ultima disposizione citata, la giurisprudenza id merito ha affermato che *"Dalla formulazione testuale della norma può evincersi agevolmente che, come sopra chiarito, per escludere il titolo ad ulteriori proposte di supplenze occorre aver "rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita", e nel caso di specie alcuna proposta c'è stata, né la limitazione delle preferenze può considerarsi come implicita e potenziale rinuncia ad ipotetiche future proposte che si sarebbero verificate in caso di indicazione di maggiori preferenze"*.

Ad ogni buon conto, tale disposizione, come anche le altre citate e sopra esaminate, si pongono, come detto, in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e segnatamente con il **principio del merito**, oltre che con il principio di correttezza e buona fede, proprio delle





procedure concorsuali che, come affermato dalla giurisprudenza, impone di privilegiare criteri di selezione meritocratica. Come affermato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. ex pluribus sentenza n. 41 del 2011), *“il principio del merito è posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”*.

La norma in esame, difatti, si pone in posizione di evidente contrasto con il predetto principio che trova espressione nella Costituzione negli artt. 3, 51 e 97. Appare davvero irragionevole, ponendo un sacrificio inaccettabile al principio del merito, la disposizione summenzionata nella parte in cui, non consente di ripartire con lo scorrimento della graduatoria dalla posizione dell'aspirante (che nella prima fase di attribuzione non aveva scelto la sede per la quale è stata data la nomina), con partecipazione ad ulteriore fase di attribuzione, nel caso sopraggiungano disponibilità di posti in relazione a scuole per le quali esso aspirante ha invece indicato la sede.

Ragion per cui, subordinatamente ai precedenti motivi si fa istanza affinché previa disapplicazione dell'OM n. 112 del 06.05.2022, venga dichiarata la illegittimità dell'operato dei resistenti, con conseguente riconoscimento del diritto all'incarico in favore della ricorrente.

### **III – INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO E DELLA SEDE DI SPETTANZA DELLA RICORRENTE.**

Come in precedenza evidenziato, alla ricorrente è stato illegittimamente negato il diritto a vedersi destinataria dell'attribuzione/nomina per una serie di incarichi che invece sono stati attribuiti a docenti con punteggio e posizione nettamente inferiori.

Lo scorrimento ordinario e normale della graduatoria, avrebbe comportato in favore della ricorrente, in primis, dell'attribuzione degli incarichi, negli istituti con i tipi di contratto/cattedra, indicati nella più volte richiamata tabella di cui all'allegato n. 18 (e come pure evidenziati nei bollettini allegati).

In primis, e salvo proroghe o differenti ed ignote ragioni ostative, la docente aveva ed ha il diritto ad essere chiamata per un contratto con decorrenza dal 08.09.2022, cioè a decorrere dalla pubblicazione del secondo bollettino del 08.09.2022, e segnatamente, per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO INCROCIATE:



- per un contratto annuale presso l'I.I.S. V. BOSSO – A . MONTI (TOIS053004), che invece è stato assegnato (quando si è reso disponibile con il secondo bollettino) alla docente Chiara Francesca Maria Rogazione con punteggio di 56,5 e posizione 5706: infatti la ricorrente, con punteggio (68) e posizione (3873) superiori, nella domanda delle preferenze del 16.08.2022 ha indicato la disponibilità per tale scuola - posto (numero d'ordine di preferenza in domanda: 14) per un contratto annuale.

- nonché, subordinatamente, (nella non creduta ipotesi in cui dovessero emergere cause ostative all'assegnazione dell'incarico corrispondente, o meno, con quello di sopra) scorrendo sempre le disponibilità del secondo bollettino in relazione a numeri d'ordine delle preferenze più bassi e dei successivi bollettini, presso gli ulteriori istituti scolastici e per le classi di concorso e tipologie di contratto, specificatamente evidenziati nei bollettini allegati e nell'allegato n. 18 (in caso di non prevedibili e conoscibili ragioni ostative all'incarico anzidetto, infatti, la ricorrente avrebbe dovuto essere chiamata per un contratto fino al termine delle attività didattiche sempre presso l'IIS V. BOSSO – A . MONTI (TOIS053004) ma sulla classe di concorso A018 – ordine di preferenza n. 15 della domanda del 16.08.2022), posto che invece è stato attribuito al sig. Francesco Pio Pietradura con punteggio di 56,5 e posizione n. 479, mentre la ricorrente come detto è in posizione n. 362)

Si precisa, infatti, che la lesione del diritto della ricorrente si è concretizzato con l'omessa chiamata a far data dal 08.09.2022, in relazione alla posizione/posto annuale presso l'I.I.S. V. BOSSO – A . MONTI (TOIS053004) su ADSS – Sostegno incrociate, e che il riconoscimento giudiziale all'attribuzione di un posto deve essere parametrato a tale tipo di posto e alla correlata decorrenza, mentre per gli ulteriori scavalcamenti la domanda è da intendersi formulata in via subordinata.

Quindi, l'omessa chiamata per tale scuola e tipo di posto, in seno al bollettino del 08.09.2022, costituisce il primo momento in cui si è avuta la lesione del diritto dell'istante, e così, via via, subordinatamente (nel caso in cui dovessero eventualmente emergere ragioni ostative all'assegnazione di detto posto), per i posti ulteriori assegnati in seno al medesimo bollettino nonché con i successivi bollettini (e corrispondenti decorrenze di chiamata), richiamati nelle premesse e debitamente specificati nell'allegato n. 18 costituente parte integrante e sostanziale del presente ricorso, in quanto tutti riportanti, per gli stessi posti e scuole scelti dall'istante, un'attribuzione in favore di docenti con punteggio e posizione inferiori.



#### IV – RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.

Alla luce di quanto evidenziato è evidente che l'illegittima condotta tenuta dal Ministero resistente ha determinato un danno alla ricorrente, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante.

Alla ricorrente è stato impedito di prendere servizio a far data dal 08.09.2022, con contratto annuale, così pregiudicandone la posizione non solo sotto il profilo economico non avendo ricevuto la retribuzione commisurata all'intera annualità con decorrenza dalla data indicata, ma altresì impedendole di maturare, sotto il profilo giuridico, il diritto al servizio che avrebbe dovuto prestare.

In particolare, la ricorrente, previo accertamento del suo diritto ad essere destinataria di attribuzione di incarico annuale per le ragioni di cui è causa e conseguente condanna del Ministero all'attribuzione dell'incarico conseguente, in relazione a un contratto a tempo determinato annuale sulla c.d.c. ADSS –sostegno incrociate ha, quindi, diritto a vedersi riconosciuto, quanto appresso.

**a)** Il risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione lorda non percepita, comprensiva di tutti gli accessori di legge e retribuzione professionale docenti propri di un incarico annuale, a far data dal 08.09.2022 (data del primo conferimento di incarico utile a soggetto con posizione peggiore) o comunque dalla eventuale differente data di decorrenza che sarà individuata dall'Ill.mo Giudicante (nel caso, in relazione ai bollettini successivi) e sino alla data di presa di servizio per effetto dell'invocato provvedimento giudiziale di attribuzione dell'incarico **annuale** o comunque (nel caso in cui non si pervenga per tempo alla presa di servizio del corrente a.s. in forza dell'invocata tutela giudiziale) **sino al 31.08.2023** (trattandosi di incarico annuale) detratta la retribuzione netta percepita, in corso di percezione o che sarà percepita, per gli incarichi di supplenza breve dalle graduatorie di istituto, tra i quali quelli elencati e documentati al capoverso n. 8 delle premesse.

**b)** Sotto il profilo giuridico ed economico, il diritto al riconoscimento del servizio di insegnamento per l'intera annualità, ovvero per n. 12 mensilità, dell'anno scolastico 2022/2023, ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO INCROCIATO o meno.

Il diritto al riconoscimento dell'anno di servizio per le dodici mensilità è ancor più necessario se si considera d'altronde che alla ricorrente potrebbe derivare un concreto pregiudizio per la



partecipazione ai concorsi scuola futuri, se si considera che nei precedenti bandi viene richiesto quale requisito il servizio ininterrotto per 36 mensilità complete di servizio e che, come è stato preannunciato con nota MIUR del 06.04.2023, anche per il prossimo concorso è previsto quale requisito la maturazione di 36 mesi di servizio.

L'incarico provvisorio che ha ad oggi la ricorrente, sino al 09.06.2023, non le consente di conseguire l'intera annualità di servizio perché tale termine non coincide, tra l'altro, con il termine delle operazioni di scrutinio finale.

c) Allo stesso modo, ed in ogni caso a prescindere dagli impieghi svolti, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio che le sarebbe stato assegnato nella misura che sarebbe maturata alla data di decorrenza di cui sopra (08.09.2022) e sino all'attribuzione dell'incarico invocato con il richiesto provvedimento giudiziale sulla classe di concorso ADSS sostegno incrociate (o sulla diversa c.d.c. che risulterà in corso di causa) o comunque fino al 31.08.2023, detratto l'eventuale punteggio già conseguito per effetto di incarichi di supplenza svolti e in essere, e comunque nei limiti dei 12 punti: in merito come previsto dall'allegato OM n. 112/2022, tabella A/4 (all. n. 1) – che, come detto, disciplina le supplenze da GaE, GPS e GI 2022/24 - per il **servizio specifico** (ossia prestato sulla classe di concorso o grado di istruzione, su posto comune o sostegno, per cui si procede alla valutazione) **sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, sino ad un massimo di 12 punti.**

\*\*\*\*\*

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce la tutela risarcitoria in favore del lavoratore per il quale si accerti che l'assunzione era dovuta e, con particolare riferimento ai docenti, che qualora gli stessi siano stati "scavalcati", e ciò sia nella misura corrispondente alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire e che non ha percepito, che con riferimento alla correlata progressione economica giuridica e al punteggio. La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, affermando che *"il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori"* (Cass. Civ. sez. lavoro, ord. n. 16665/2020). Segnatamente con riferimento alla giurisprudenza di merito, proprio con riferimento ai docenti, si è affermato che in presenza dell'obbligo d a carico della PA "di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo



punteggio spettante sulla base della graduatoria (...), deve ritenersi applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 e segg. c.c.". In tale senso si confronti anche Tribunale di Bari, sez. lavoro, sentenza 2340 del 2020, a mente della quale è stato affermato che "come condivisibilmente argomentato dalla Suprema Corte in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione (fattispecie analoga nei suoi tratti essenziali alla presente) l'inadempimento del Ministero, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al Ministero l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 11737/2010). In particolare con la citata pronuncia di merito è stato riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire e che non ha percepito e al riconoscimento del servizio di insegnamento sulla classe di concorso sia ai fini economici che giuridici, per il periodo di riferimento in cui è stato impedito il servizio stesso.

A ciò si aggiunga che sono differenti le pronunce di merito che riconoscono la tutela risarcitoria ai docenti, in casi identici a quelli di cui è causa (si cfr. giurisprudenza allegata).

\*\*\*\*\*

Tanto premesso e considerato, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., la ricorrente Alexandra Di Riso, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

#### CHIEDE

Che l'On.le Tribunale Ordinario di Torino - sezione lavoro - Giudice a designarsi, previa fissazione dell'udienza di discussione della presente, ai sensi degli artt. 409 e ss c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

***A) previa eventuale disapplicazione dell'O.M. 116/2012 e disapplicazione dei bollettini di nomina nell'ambito della Provincia di Torino come richiamati in premessa in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, nonché riassunte e riportate nella tabella allegato 10, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di un incarico a tempo***



determinato annuale (sino al 31.08.2023) sulla classe di concorso ADSS – sostegno incrociate, presso l'I.I.S. V. BOSSO – A . MONTI (TOIS053004) come individuato in narrativa o comunque in una delle ulteriori sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 16.08.2022, in relazione alle classi di concorso ADSS o A018, coincidenti, o meno, con gli incarichi evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 18 del ricorso, con decorrenza dal 08.09.2022 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini, e per l'effetto, anche previo eventuale accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.:

- **condannare**, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive prerogative e/o competenze, all'attribuzione di un incarico a tempo determinato **annuale** sulla classe di concorso ADSS – sostegno incrociate, presso l'I.I.S. V. BOSSO – A . MONTI (TOIS053004) come individuato in narrativa o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 16.08.2022, in relazione alle classi di concorso ADSS o A018, coincidenti, **o meno**, con gli incarichi/istituti evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 18 del ricorso, con decorrenza dal 08.09.2022 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini,

- **condannare** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e/o l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative,

- **al risarcimento del danno**, commisurato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal 08.09.2022 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà riconosciuta giudizialmente, **e sino** alla data di presa di servizio derivante dall'attribuzione del nuovo incarico per effetto della invocata tutela giudiziale oppure, in mancanza, fino al 31.08.2023, detratta la retribuzione netta che ha e/o avrà medio tempore percepito per incarichi temporanei di supplenza di docenza a tempo determinato ricevuti nell'a.s. 2022/2023,



- al riconoscimento ed all'attribuzione alla medesima ricorrente, del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere per il periodo compreso tra le decorrenze di cui sopra e l'inizio del servizio che sarà conseguito per effetto della invocata tutela giudiziale (pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni), detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi a tempo determinato ricevute nell'a.s. 2022/2023;

- al riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2022/2023, ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso ADSS o, nel caso, A018;

**B) condannare** il Ministero resistente, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari”.

**In via istruttoria**, con riserva di integrare nei modi e tempi di legge, laddove necessario e in caso di contestazione circa la richiesta di condanna generica o laddove lo ritenga opportuno l'Ill.mo Giudice del Lavoro, di chiede ammettersi CTU contabile sulle differenze retributive tra quanto percepito al netto per gli incarichi di supplenza breve e saltuaria di cui ai contratti e bsute paga allegati e la retribuzione lorda alla quale la ricorrente avrebbe avuto diritto per l'incarico annuale come da domanda. Si producono, inoltre, i seguenti documenti:

- 1) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 con allegato A/4;
- 2) Nota Ministero dell'Istruzione dell'11.05.2022;
- 3) domanda di inserimento aggiornamento GPS del 29.05.2022 protocollata;
- 4) Nota Ministero Istruzione n. 28656 del 11.08.2022;
- 5) domanda GPS del 16.08.2022 Di Riso – preferenze debitamente protocollata;
- 6) graduatoria GPS di II Fascia per la Provincia di Torino per scuole secondarie di II grado (SS) – A018 pubblicata il 30.08.2022 e stampa della posizione personale estratta dal sito [www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it);
- 7) bollettino n. 2 del 08/09/2022 pubblicato;
- 8) bollettino n. 3 del 19/09/2022 pubblicato;
- 9) bollettino n. 4 del 05/10/2022 pubblicato;
- 10) bollettino n. 5 del 12/10/2022 pubblicato;
- 11) bollettino n. 6 del 18/10/2022 pubblicato;



- 12) bollettino n. 8 del 04/11/2022 pubblicato;
- 13) bollettino n. 9 del 09/11/2022 pubblicato;
- 14) bollettino n. 10 del 18/11/2022 pubblicato;
- 15) bollettino n. 11 del 02/12/2022 pubblicato;
- 16) bollettino n. 12 del 09/12/2022 pubblicato;
- 17) bollettino n. 13 del 16/12/2022 pubblicato;

**18) schema tabella riassuntiva delle posizioni con specificazione di sedi, tipo contratto e nominativi che hanno scavalcato ingiustificatamente il ricorrente;**

- 19) titoli di accesso valutativi e servizio vari della ricorrente;
- 20) Guida rapida – operativa pubblicata dal Ministero dell'Istruzione per l'inserimento della domanda – preferenze;
- 21) estratto contributivo;
- 22) giurisprudenza di merito;
- 23) contratti di lavoro a tempo determinato della ricorrente relativi all'a.s. 2022/2023 e buste paga a.s. 2022/2023 supplenze brevi e saltuarie.
- 24) CCNL scuola
- 25) documento identità e c.f. istante.

\*\*\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA**

**DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere destinataria di attribuzione di incarico annuale o fino alla fine delle attività didattiche, in relazione alle c.d.c. ADSS – sostegno incrociate e A018, con riferimento a incarichi già conferiti a personale docente con punteggio e posizioni inferiori di quelli della ricorrente, per effetto dello scorrimento non legittimo delle graduatorie provinciali supplenze (GPS) di II fascia della Provincia di Torino. Ciò implica che, salvo diversa determinazione dell'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, detto personale docente (indicato nella tabella allegato con n. 18) appare essere potenzialmente controinteressato rispetto alla posizione dell'istante finalizzata in via principale a conseguire il riconoscimento del diritto all'incarico coincidente con quello ad essi docenti attribuito, benché con punteggio e posizione inferiore.

Dunque, ai fini dell'integrale ed eventuale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti





destinatari di incarico di nomina a seguito dei bollettini di conferimento di nn. 2, 3, 4,5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pubblicati dal Ministero dell'istruzione - U.S.R. per il Piemonte, incarico per il quale (a partire dal primo conferito con il bollettino n. 2 e così via) l'istante chiede giudizialmente il riconoscimento del diritto all'attribuzione

#### RILEVATO

**CHE** la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe di fatto impossibile in ragione non solo del numero dei destinatari, ma anche della difficoltà nello svolgimento dell'attività di rintraccio, se si considera che sono sconosciuti e difficilmente potranno essere conseguiti i dati anagrafici completi dei controinteressati e il loro indirizzo di residenza e/o domicilio, non essendo ricavabile aliunde;

**CHE**, oltremodo, l'attività di identificazione e di rintraccio e di successiva notifica a ciascuno dei controinteressati, si pone come eccessivamente gravosa per lo svolgimento del procedimento, determinando un aggravio dello stesso con potenziali rischi di allungamento dovuti a possibili rinvii d'udienza per difetti di notifica e/o di individuazione dei destinatari, con conseguente rischio di stallo per il procedimento;

**CHE** l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

**CHE** la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

**CHE** già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

**CHE** vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

**CHE** anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che



*“[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]”* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

#### **RILEVATO INFINE CHE**

tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive, si fa

#### **ISTANZA**

Affinché l’Ill.mo Giudice adito, laddove ritenuta necessaria e/o opportuna l’integrazione del contraddittorio, Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie del ricorso, del decreto di fissazione udienza dell’allegato n. 18 contenente elenco specifico con nominativi di insegnanti che hanno scavalcato illegittimamente la ricorrente, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’USR per il Piemonte e/o del Ministero dell’Istruzione.

\*\*\*\*\*

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di valore ricompreso nello scaglione tra € 1.100,00 ed € 5.200,01, e che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 49,00, così ridotto alla metà in quanto in materia di pubblico impiego.

Salvis iuribus.

Vallo della Lucania (SA) - Torino, lì 07.04.2023

Avv. Francesco Paolo Zangari

